



CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 31 GENNAIO 2014

1. Ricorso U.S. PISTOIESE 1921 SRLSD

RESPINTO

avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitta al calc. Nocentini Gianluca seguito gara Pistoiese 1921/Arezzo del 12.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 15.1.2014)

2. Ricorso U.S.D. SAN SEVERO

ACCOLTO, e per l'effetto, irroga alla società Città di Giulianova la sanzione della perdita della gara di cui in epigrafe con il punteggio di 0-3. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza della gara Sulmona Calcio 1921/Città di Giulianova 1924 del 23.11.2013.

avverso decisione merito gara Campionato Nazionale Juniores, Città di Giulianova 1924/San Severo del 30.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 49 del 9.1.2014)